

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE



**VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PARZIALE n. 1/2020
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

(AI SENSI DELL'ART.sz 17 C. 5 L.R. 56/77 S.M.I.)

PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

Arch. Lucia Ferraris

via G. Passalacqua 10 – 28100 Novara

tel. 0321.640104 – mobile 3408609623

luferraris.62@gmail.com

lucia.ferraris@archiworldpec.it

**Comune di Castellazzo Novarese
Servizio Tecnico**

Tel. (+39)0321.83718 Fax (+39)0321.83700

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00415060037

Via Roma n. 14- C.A.P. 28060 Castellazzo N.se (NO)

E-Mail: municipio@comune.castellazzonovarese.no.it

PEC: castellazzonovarese@pcert.it

**COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE
SERVIZIO TECNICO**

Tel. (+39)0321.83718 Fax (+39)0321.83700
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00415060037
Via Roma n. 14- C.A.P. 28060 Castellazzo N.se (NO)
EMail: municipio@comune.castellazonovarese.no.it
PEC: castellazonovarese@pcert.it

**VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PARZIALE n. 1/2020
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
(AI SENSI DELL'ART. 17 C. 5 L.R. 56/77 S.M.I.)**

PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

La sottoscritta Arch. Lucia Ferraris, in qualità di Organo Tecnico Comunale del Comune di Castellazzo Novarese istituito al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente per la V.A.S. rispetto al Responsabile del Procedimento per l'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, è chiamata ad assumere in piena autonomia e responsabilità il provvedimento conclusivo di Verifica di Assoggettabilità sulla base di motivata Relazione ed a seguito dell'acquisizione dei contributi formulati dai soggetti con competenza ambientale individuati e consultati.

Il presente documento costituisce pertanto l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Comunale(OTC) ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della **Variante art. 17 c.5 - n. 1/2020** al PRGC vigente, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Castellazzo Novarese.

Il documento è redatto in conformità a quanto disposto nell'**Allegato 1 della DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977** per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS.

- 1. PREMESSA**
- 2. ITER PROCEDURALE**
- 3. ANALISI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE**
- 4. ESAME DEI PARERI PERVENUTI E ANNOTAZIONI CONCLUSIVE**
- 5. CONCLUSIONI DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE**
- 6. PARERI E DOCUMENTI ALLEGATI**

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICAPrincipale normativa comunitaria e nazionale:

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE (cosiddetta direttiva VAS)
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Testo Unico Ambiente (parte seconda: procedure per la V.A.S., per la V.I.A. e per l'IPPC)
- D.Lgs. 16/01/2008 n. 4 – Ulteriori disposizioni del D.Lgs. 152/2006

L'attuazione della **Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere significativi effetti sull'ambiente.

Ai sensi del **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"** - Parte Seconda, normativa nazionale di recepimento della Direttiva Europea, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma.

Principale normativa regionale:

- L.R. 14/12/1998 n. 40 – Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione (art. 20 – compatibilità ambientale di piani e programmi)
- D.G.R. n.12-8931 del 09/06/2008 – Primi indirizzi operativi
- D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 – Disposizioni per l'integrazione della procedura di VAS nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
- L.R. 56/77 così come modificata ed integrata dalla L.R. 17/2013 e dalla L.R. 3/2013 – Tutela ed uso del suolo (art. 3 bis – valutazione ambientale strategica)

In applicazione alla normativa nazionale ed in considerazione dell'introduzione dell'*articolo 3bis (Valutazione Ambientale Strategica)* all'interno della L.R. 56/77 e s.m.i., la Regione Piemonte ha emanato, quale atto di indirizzo e coordinamento, la **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 FEBBRAIO 2016, N. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"**, all'interno della quale sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della VAS nei procedimenti di approvazione di piani e programmi.

Ambito di applicazione:

la fase di valutazione della procedura di VAS si applica agli strumenti di pianificazione disciplinati ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i. e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione da parte dell'Amministrazione Pubblica del piano o programma redatto.

Soggetti coinvolti:

- a) **Autorità procedente/proponente** – è la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta e/o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto, pubblico o privato – **COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE**;
- b) **Autorità competente** – è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e

valorizzazione ambientale; l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso la figura dell'organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98 – **COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE**;

- c) **Organo Tecnico** – è la struttura tecnica di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie – **O.T.C.COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE**;
- d) **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.)** – riveste il ruolo di supporto tecnico scientifico degli enti coinvolti nel procedimento, assicurando il proprio supporto anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti istituzionali – **A.R.P.A. PIEMONTE**;
- e) **Soggetti con competenza ambientale** – le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'attuazione dei piani – **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VCO, VERCELLI; ASL NOVARA; PROVINCIA DI NOVARA**;
- f) **Pubblico** – è rappresentato dai cittadini, persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni e organizzazioni che hanno diritto a partecipare alla consultazione pubblica in fase di valutazione ed essere informati sul procedimento;
- g) **Pubblico interessato** – è il pubblico interessato dagli effetti ambientali del piano, tra cui rientrano i soggetti portatori di conoscenze specifiche o interessi diffusi o le associazioni ambientali o di categoria che possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze di copianificazione e valutazione.

La presente relazione rientra pertanto nell'ambito delle attività dell'autorità competente (OTC) quale supporto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di una variante parziale al PRG, redatta ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., sulla base di quanto disposto dall'Allegato 1 della DGR n. 25-2977.

Il Comune di Castellazzo Novarese, in quanto autorità preposta alla formazione e approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di Autorità procedente, sia quello di Autorità competente per la VAS.

In ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 40/98, trovandosi l'Autorità preposta alla VAS nell'impossibilità di individuare all'interno del proprio organico un soggetto a cui conferire l'incarico di Organo Tecnico Comunale con **Determinazione n. 11 del 31/08/2020**, ha conferito incarico ad una figura professionale esterna per lo svolgimento di tale funzione a supporto delle attività dell'amministrazione.

Con **Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 9 del 25/05/2020**, recante all'oggetto "**VARIANTE PARZIALE N. 1/2020 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I.**" è stata adottata la proposta tecnica del progetto preliminare, con contestuale procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., predisposta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e di quanto previsto dalla DGR 25-2977 del 29.02.2016.

In applicazione di quanto disposto dalla Regione Piemonte, nell'Allegato 1 della DGR n. 25-2977 del 29.02.2016 – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS, per volontà dell'Amministrazione comunale la Variante Parziale n. 2 redatta ai sensi dell'art. 17 c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i., ha seguito l'iter procedurale **j.1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"**, prevedendo lo svolgimento in tempi consecutivi della fase di verifica di assoggettabilità e della fase di pubblicazione ai fini urbanistici.

Allegato 1- DGR 25-2977 del 29.02.2016

**j.1 – Procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG:
fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"**

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
	In caso di silenzio l'iter procede		
La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni	
		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)	
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione	

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:

- l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977

CRONOLOGIA DELL'ITER DI VARIANTE SIN QUI SVOLTO:

La Variante in esame si identifica come "Parziale" in quanto rispondente ai requisiti definiti dall'art. 17, comma 5 della Legge Regionale 56/77 e ss.mm.ii. (Tutela ed uso del suolo), ed è soggetta all'iter di approvazione in Consiglio Comunale.

Ai fini della definizione dei contenuti attinenti la pianificazione urbanistica il Comune ha dialogato con la Provincia di Novara; mentre per la fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, in ottemperanza ai commi 8 e 11 dell'art. 17 della LR 56/77, sono stati interpellati i soggetti con competenza in materia ambientale, referenti per il territorio della Provincia di Novara, di cui in premessa.

- Con *Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 9 del 25/05/2020*, recante all'oggetto "**VARIANTE PARZIALE N. 1/2020 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77 - ADOZIONE**", il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare per la fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo dei contenuti essenziali della Variante Parziale n. 1/2020 al PRGC vigente, in conformità all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Il Comune ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS trasmettendo la documentazione adottata ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Novara; A.R.P.A. Piemonte; MIBACT per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli);
- In seguito ha trasferito il Documento Tecnico Preliminare, comprensivo della documentazione completa della Variante, all'autorità competente (OTC);
- Sono pervenuti iseguenti pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale:
 - *A.R.P.A. – Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale*– Osservazioni al Documento Tecnico Preliminare, Prot. n. 57013/2020 in data 16.07.2020;
 - *M.I.B.A.C.T. – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli* – Parere Prot. n. 8436 del 21.07.2020;
 - *Provincia di Novara* – Decreto n. 147 del 26.10.2020 - Prot. n. 28393 del 16.11.2020

3. ANALISI DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

Il Comune di Castellazzo Novarese è dotato di Piano Regolatore Generale regolarmente approvato con *D.G.R. n. 52-4202 in data 22.10.2001* e successivamente modificato a seguito di successive varianti, qui elencate:

- Variante Parziale (ai sensi dell'art. 17, c. 5 della L.R. 56/77) approvata con DCC n. 12 del 12.06.2002, riguardante l'estensione di un'area a carattere paesistico-ambientale in prossimità del Castello;
- "Variante non variante" (ai sensi del comma 12 dell'art.17 della L.R. 56/77) approvata con DCC n. 02 del 16.03.2009, al fine di assoggettare un'area produttiva esistente a Piano Esecutivo di iniziativa privata;
- Variante Parziale (ai sensi dell'art. 17, c. 5 della L.R. 56/77) approvata con DCC n. 13 del 28.11.2012, per l'individuazione puntuale di un fabbricato ad uso residenziale in ambito agricolo;
- Variante Parziale (ai sensi dell'art. 17, c. 5 della L.R. 56/77) approvata con DCC n. 6 del 04.05.2016, per stralciare n. 2 aree residenziali di cui n.1 di nuova edificazione e n.1 di completamento, e di n. 1 area agricola, al fine di identificarle quali Aree a Verde Privato.

FINALITÀ DELLA VARIANTE

L'Amministrazione del Comune di Castellazzo Novarese, ha intrapreso la procedura per l'approvazione di una Variante Semplificata al fine di dare risposta ad un sopravvenuto problema riscontrato nel periodo di assestamento e gestione del PRGC vigente, legato alla necessità di dare attuazione ad interventi che possano portare ad una nuova opportunità di sviluppo economico, nell'interesse della collettività, senza tuttavia mettere in discussione le scelte strutturali del piano stesso.

Si tratta, nello specifico, dell'implementazione di un'attività produttiva consolidata nell'ambito del proprio territorio, il "Caseificio Eredi Baruffaldi S.r.l.", mediante espansione dello stabilimento esistente in un'area localizzata a sud dell'attuale insediamento. La nuova rilocalizzazione si è resa necessaria al fine di migliorarne e renderne più efficienti le linee produttive.

Da tempo il complesso produttivo ha posto in opera una serie di interventi di ammodernamento delle strutture per adeguare i cicli produttivi agli standard richiesti dalle normative vigenti e dallo sviluppo del mercato; attualmente, con la realizzazione di nuovi uffici e reparti di confezionamento del prodotto, si è arrivati alla completa saturazione dell'area insediata.

Il PRGC vigente riconosce già tale possibilità di ampliamento avendo previsto un'area per impianti produttivi in adiacenza a quella esistente, con direzione di espansione verso il margine est dell'abitato; tuttavia questa ipotesi localizzativa non può essere realizzata in quanto la presenza di una strada vicinale non eliminabile o ricollocabile che separa le due superfici, non permetterebbe la comunicazione diretta tra le strutture produttive.

La proposta espressa con la variante in oggetto prevede lo spostamento della destinazione ai fini produttivi da quest'area ad un'area contigua, collocata a ridosso del margine sud della proprietà, in modo tale da consentire la realizzazione di un collegamento funzionale tra le attività in essere e quelle previste a seguito dell'espansione.

Con **DCC n. 9 del 25/05/2020** avente per oggetto "**VARIANTE PARZIALE N. 1/2020 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 - ADOZIONE**", viene adottata la proposta tecnica del progetto preliminare comprendente la documentazione riguardante la verifica di assoggettabilità a V.A.S. e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Illustrativa;
 - stralci planimetrici

- norme di attuazione
- 2. Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- 3. Relazione Geologica e scheda monografica;
- 4. Relazione Tecnica di compatibilità acustica;

Durante la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui al punto 2) è stato anzitutto prodotto il **Documento Tecnico di Verifica**, così come indicato dalla normativa vigente. All'interno di tale documentazione sono stati illustrati gli obiettivi della variante, i temi e le argomentazioni utili alla definizione dell'ambito di influenza della stessa e dei probabili effetti/impatti da questa generati sul contesto ambientale di riferimento, oltre alla previsione di eventuali opere di mitigazione e compensazione.

Il documento è stato pertanto articolato nelle seguenti parti (*rif. punto 2.2 DTP*):

- **Quadro dell'area vasta di riferimento per la variante;**
- **Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi** principali del piano, con la finalità di definire gli ambiti di influenza delle scelte di piano e le loro potenziali ricadute sull'ambiente;
- **Rapporto con altri pertinenti piani e programmi e quadro vincolistico:** analisi degli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti nell'area studio con particolare attenzione agli obiettivi e valutazione della coerenza con lo strumento proposto. Analisi dei principali obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario e coerenza con il sistema di obiettivi proposto. Definizione del quadro vincolistico di riferimento;
- **Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e caratteristiche delle aree** che potrebbero essere significativamente interessate e **possibili impatti significativi sull'ambiente:** descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente derivati dall'attuazione del piano;
- **Misure di mitigazione e compensazione previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti;**
- **Conclusioni.**

A seguito del recepimento dei pareri pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, il progetto preliminare della variante parziale, e la contestuale verifica di assoggettabilità a V.A.S., sono stati integrati con la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa – Integrazioni di approfondimento.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA

Oggetto della variante, come riportato nei contenuti della Relazione Illustrativa e nel Documento Tecnico Preliminare (DTP), è la rilocalizzazione di una porzione di superficie delle aree a destinazione produttiva previste dal vigente PRGC per consentire la funzionale implementazione di una realtà produttiva insediata nel territorio di Castellazzo Novarese, di indubbia eccellenza.

Le azioni previste con l'attuazione della variante per il raggiungimento dell'obiettivo sono così sintetizzabili (*rif. punto 4.2 DTP*):

- **AZIONE 1:** Ridefinizione dell'area produttiva prevista dallo strumento urbanistico vigente attraverso la verifica del perimetro attualmente in essere e trasformazione dell'area agricola a sud dello stabilimento;
- **AZIONE 2:** Riconversione dell'area produttiva prevista ad est dallo strumento urbanistico vigente in area agricola.

Le aree interessate da questo intervento, di proprietà della Ditta Baruffaldi S.r.l., sono catastalmente identificate al Foglio 1, mappali 16 e 264, del Comune di Castellazzo Novarese.

L'Azienda ha quindi avanzato la richiesta di ridefinire la porzione di “**Area per impianti produttivi**” (art. 24 delle NTA) identificata in figura con il numero 1, in “**Area agricola**” (art. 26-27-28 delle NTA), rilocalizzando tale superficie, per un totale di **mq 4.120**, in area agricola esistente, identificata in figura con il numero 2, situata in continuità con l'insediamento già attivo.



(Estratto dalla Relazione Illustrativa della Variante)

La **contiguità** dell'area presa in esame con la perimetrazione dell'abitato (*definito ai sensi dell'art. 81 della LR 56/77 e del Comunicato della Regione Piemonte n. 44 del 31.10.2013*) soddisfa i requisiti di conformità previsti dall'art. 17, comma 6 della LR 56/77 e ss.mm.ii. per la trasformazione delle proprietà insediative oggetto di variante.

Dato atto che il Piano Regolatore Generale del Comune di Castellazzo Novarese non è stato sottoposto al processo di Valutazione Ambientale Strategica, per l'attuale Variante l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere alla fase di verifica di assoggettabilità così come normata dall'art.17bis, comma 10 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

4. ESAME DEI PARERI PERVENUTI E ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

PARERI ESPRESSI DAI SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE

La documentazione riguardante la fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n.1/2020 al PRGC vigente del Comune di Castellazzo Novarese, è stata inviata ai seguenti soggetti con competenza in materia ambientale:

- *Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale- Dipartimento Territoriale Piemonte Est*
- *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli*
- *Provincia di Novara - Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale*

A fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri ed osservazioni che si elencano in ordine cronologico di arrivo e di cui si presenta una sintesi:

▪ **A.R.P.A. Piemonte** - Dipartimento Territoriale Piemonte Est.

Il parere, reso in qualità di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento, secondo quanto previsto al punto 1.2, lettera d, della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, esplicita le seguenti osservazioni:

Documentazione mancante o informazioni errate, mancanti o non interpretabili univocamente:

- Descrizione puntuale, all'interno della Relazione Illustrativa, dell'articolato delle NTA per le aree agricole e le aree soggette a S.U.E.;
- Individuazione cartografica esaustiva delle fasce di rispetto delle captazioni idropotabili;
- Correzioni o puntualizzazioni di definizioni tecniche e cartografiche presenti sia nella Relazione Illustrativa, sia nel Documento Tecnico Preliminare;
- Chiarimenti in merito alla scelta dei criteri di "valutazione complessiva" degli impatti, contenuti nella tabella a pag. 94 del DTP.

- Procedura: viene richiesto di esplicitare se l'approvazione della variante configuri l'attività industriale ampliabile come categoria progettuale da sottoporre a procedure di VIA e AIA;

- Aree Rete Natura 2000: ai fini di un eventuale valutazione di incidenza ecologica, viene segnalata la necessità di cointeressare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS l'Ente gestore della ZPS IT1150010 – Garzaie Novaresi;

- Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate:

Per quanto riguarda le matrici **flora, fauna e biodiversità**, poiché entrambe le aree in variante ricadono all'interno della rete Ecologica Provinciale, così come individuata dal PTP, viene chiesto di analizzare più nel dettaglio l'eventuale interferenza della variante con la rete e di verificarne la coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nelle NTA.

La problematica principale sollevata dalla variante riguarda il **consumo di suolo**: si ritiene non siano stati analizzati fino in fondo i possibili effetti sulla matrice suolo, avendo verificato il dato suolo consumato e consumabile solo sulla base dell'applicazione dell'art. 31 del Piano Territoriale Regionale (3% su base quinquennale).

Viene rilevata anche l'assenza di valutazione sulla matrice suolo degli impatti, in riferimento al carattere cumulativo degli stessi, (come richiesto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Si consiglia pertanto un approfondimento sulla sostenibilità della proposta di variante in relazione alla perdita dei valori ecologici e di biodiversità, conseguenti ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, al fine di definire con maggiore precisione le misure compensative da adottare nell'ambito dell'attuazione della variante medesima.

Le azioni di compensazione ecologica, commisurate all'impatto da cui derivano, potrebbero essere ad esempio indirizzate al potenziamento e riqualificazione di un elemento della rete ecologica in ambito comunale.

Per quanto riguarda la componente **acqua** le misure di attenzione e di mitigazione proposte paiono adeguate.

Viene consigliata inoltre la stima del **carico antropico** indotto dall'attuazione della variante in quanto l'aumento stabile di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi produce effetti sulle componenti **rifiuti, qualità dell'aria e clima acustico**.

- Zonizzazione Acustica: si segnala che le variazioni proposte sulla classificazione acustica delle aree dovranno essere ratificate con una variante al Piano di Classificazione Acustica vigente.

In conclusione, la Variante n. 1/2020 al PRGC vigente, viene ritenuto possa essere **ESCLUSA DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**, a condizione che venga verificata la correttezza dei presupposti e vengano sostanzialmente rispettate le indicazioni delle osservazioni, in particolare per quanto riguarda le integrazioni documentali e la definizione degli impatti e delle compensazioni.

- **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio Ossola e Vercelli.

Nell'espressione del parere, per quanto di competenza, in considerazione alle caratteristiche e alla posizione delle aree per le quali vige il vincolo ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004, per gli aspetti di stretta competenza paesaggistica, considerato l'intervento, la Soprintendenza **NON RITIENE NECESSARIA L'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**.

Rammenta la necessità di accertare la totale conformità degli interventi con il PPR, approvato con DCR 233-35836 del 03/10/2017, e che in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, per ogni intervento previsto che comporti una modificazione dello stato di fatto, dovrà essere richiesta ed ottenuta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, quale atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Richiama altresì l'obbligo di porre in atto le azioni previste dalla normativa vigente in materia di Tutela Archeologica (artt. 90,169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), qualora, durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti.

- **Provincia di Novara** - Settore Ambiente, Ufficio Pianificazione Risorse idriche e VAS

Con riferimento all'istanza dell'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, richiama integralmente il contributo tecnico scientifico e le osservazioni espresse da Arpa Piemonte sul Documento Tecnico Preliminare, in data 16.07.2020, prot. 57013/2020.

Per quanto riguarda la classificazione acustica rammenta che qualora la variante comporti delle modifiche, si rende necessaria una revisione del Piano di Classificazione Acustica approvato con DCC n.13 del 28/07/2004.

In merito alla compatibilità della variante con il PTP ed i progetti sovracomunali approvati, ritiene la proposta compatibile a condizione che:

- Il Comune garantisca, almeno per la porzione di territorio interessata dalla variante, ovvero per il produttivo in stralcio ad est della strada vicinale, il mantenimento della destinazione agricola ai fini di tutelare la continuità del percorso della rete ecologica che la attraversa almeno fino all'adeguamento del PRG al PTP con la conseguente individuazione del tracciato di rete definitivo, che verrà concordato tra Comune e Provincia;

- Dal momento che la rete ecologica, che attraversa l'area in variante, ad oggi non è stata recepita nello strumento urbanistico comunale, la permeabilità del suolo, elencata tra le soluzioni da adottare all'art. 24, assuma carattere prescrittivo all'interno della norma, ovvero che le aree pertinenziali vengano realizzate necessariamente con soluzioni permeabili (anziché preferibilmente), fatta salva l'impossibilità per espressi motivi tecnici.

Non risultano agli atti ulteriori pareri/osservazioni pervenuti dagli Enti con competenza in materia ambientale sul Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità a VAS.

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Rete Ecologica Provincia di Novara

Si richiama in questa sede lo studio realizzato nell'ambito del Progetto "*Novara in Rete – Studio di fattibilità per la definizione della Rete Ecologica in Provincia di Novara*" in quanto puntualmente trattato all'interno del DTP, quale strumento d'analisi dell'incidenza degli impatti prodotti dalla variante.

L'analisi della rete ecologica della Provincia di Novara ha permesso l'individuazione delle "Aree sorgenti di biodiversità", *aree prioritarie* per il mantenimento della stessa e l'identificazione dei principali *corridoi ecologici*.

Nelle mappe di sintesi dello studio sono state individuate le **Aree Importanti** (suddivise per gruppi tematici - habitat o taxon), le **Aree Peculiari** (tra le aree importanti, quelle ritenute "imprescindibili") e la **Rete Ecologica** (già identificata dalla Provincia di Novara).

Le Aree Importanti per la biodiversità sono state sovrapposte per l'identificazione delle **Aree Prioritarie** per la conservazione della biodiversità nella Provincia di Novara.

Il territorio di Castellazzo Novarese è interessato nella parte estrema a sud-est dalla presenza dell'**Area Sorgente N. 15 Garzaie di Morghengo e Casaleggio**, area maggiormente ricca di biodiversità e già riconosciuta come zona a protezione speciale **ZPS IT1150010 Garzaie Novaresi**, all'interno delle aree di Rete Natura 2000.

Per garantire la connettività tra le aree sorgente, sono stati individuati **corridoi ecologici** e **varchi critici**. L'analisi è stata effettuata partendo dai dati rilevati dai modelli di idoneità ambientale e permeabilità ecologica messi a punto da A.R.P.A.

In particolare l'Area Sorgente delle Garzaie di Morghengo e Casaleggio, attraverso il corridoio ecologico **C9**, si connette con l'Area Sorgente N. 13 Piano Rosa – Bosco della Paniga – Collina di Barengo, estendendo la propria influenza sui territori comunali di Fara Novarese, Barengo e Briona

La porzione di territorio interessata dalla variante tuttavia non è direttamente coinvolta dalla presenza di Aree Sorgente, né di corridoi ecologici o varchi critici, pertanto si può dedurre che il livello di permeabilità in quel punto sia praticamente nullo.

In particolare, il cavo irriguo che lambisce la proprietà oggetto d'intervento, ancorché facente parte del sistema della rete ecologica provinciale, in realtà è individuato come elemento secondario della stessa.

5. CONCLUSIONI DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE

La Sottoscritta arch. Lucia Ferraris, in qualità di Organo Tecnico del Comune di Castellazzo Novarese (OTC), sulla base dei pareri espressi dai soggetti con competenza in materia ambientale, sugli elaborati della Variante Parziale n. 1/2020 al P.R.G.C. vigente, analizzato il "Documento Tecnico" di verifica, nonché la documentazione prodotta ad integrazione della Relazione Illustrativa, verificata la coerenza con gli strumenti sovraordinati e con il Piano Regolatore Comunale vigente, ritiene non sussistano criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione, pertanto

DISPONE:

L'ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1/2020 (redatta ai sensi dell'art. 17 c.5 della L.R.56/77 ss.mm.ii.) al P.R.G.C. vigente, in quanto, la disamina della documentazione posta agli atti, nonché dei pareri, conferma che:

- La variante parziale è coerente con gli aspetti ambientali e paesaggistici presenti nella normativa sovralocale o in altri piani e programmi e compatibile con le linee di indirizzo, le direttive e la normativa vincolistica sovraordinata, con particolare riferimento a:
 - PTP – Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR 383-28587 del 05.10.2004;
 - PTR – Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011;
 - PPR – Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- Non incide sulle previsioni del P.R.G. vigente;
- E' coerente con le strategie di sviluppo sostenibile poiché con la prevista realizzazione di strutture all'avanguardia e dotate di sistemi che utilizzino risorse rinnovabili, garantisce il riordino e la riqualificazione dell'intera area produttiva;
- Non interferisce con ambiti di tutela ambientale (parchi, zone fluviali, aree protette) né ha alcun effetto indiretto con siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o habitat protetti;
- Non interferisce con gli aspetti di valenza storica e culturale del territorio e con beni e/o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- Avendo carattere puntuale a circoscritto non comporta effetti dannosi sulla matrice suolo;
- Nell'area non sussistono elementi di potenziale pericolosità che possano determinare dissesti geologici o idrologici.

INVITA A:

- Individuare ed attuare le opportune misure di compensazione ecologica volte a sostituire le risorse ambientali compromesse con risorse considerate equivalenti; porre particolare attenzione nel programmare eventuali azioni di compensazione ecologica che favoriscano la manutenzione o il potenziamento della rete ecologica in ambito comunale, prevedendo opere di rinaturalizzazione in aree degradate interstiziali o la ricostruzione di vegetazione ripariale;
- Dare attuazione alle misure di mitigazione proposte al punto 6.2.1 del DTP in particolare per quanto riguarda l'intervento edilizio, data la natura dell'insediamento e la posizione dell'area oggetto di ampliamento, per cui potrebbero generarsi effetti tendenzialmente negativi sia sulle componenti ambientali sia sulle previsioni di mantenimento e/o sviluppo della Rete Ecologica. Si consiglia di prevedere la realizzazione di una fascia arboreo-arbustiva, lungo i confini sud ed ovest del nuovo insediamento industriale;

- Nella progettazione e realizzazione di opere “a verde” di compensazione e mitigazione prevedere l’uso di specie vegetali autoctone, con capacità di interazione con il contesto agro-ambientale e di sopravvivenza in ambiente urbano; prevedere azioni realizzabili in un arco temporale limitato e con elementi vegetali “a pronto effetto”;
- **Tener conto, nelle fasi di approvazione dello strumento di piano, delle prescrizioni contenute nel parere dei soggetti competenti in materia ambientale, richiamate nel presente.**

Novara, 11 dicembre 2020

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

arch. Lucia Ferraris

6. PARERI E DOCUMENTI ALLEGATI
